



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC PIOVE DI SACCO 2

Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD)

C.F. 92258490280 tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085

e-mail: pdic89900g@istruzione.it PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it www.ics2davila.it



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2019-2020

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 05 del mese di dicembre anno 2019 alle ore 12:30 presso gli Uffici dell'Istituto Comprensivo 2 viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto a.s. 2019-2020.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore...Elisabetta Tiengo 

PARTE SINDACALE

RSU Paola Serafin 

Gianfranco Fiscante 

Elena Iodice 

SINDACATI FLC/CGIL

SCUOLA CISL/SCUOLA

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA

GILDA/UNAMS

Prot. n. 8179/11-10 del 05/12/2019

Approvato dal Collegio dei Revisori 20-12-2019 con verbale n. 007

- d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);
- e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4);
- f. i cinque giorni per attivare la richiesta del confronto decorrono dalla data di ricezione della documentazione da parte delle organizzazioni sindacali.

c. Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (alinea c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (alinea c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (alinea c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (alinea c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (alinea c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (alinea c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (alinea c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - alinea c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (alinea c9).
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 3 – Interpretazione autentica

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

3. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse.
4. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
5. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
6. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 4 – Attività sindacale

- a) La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
- b) Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
- c) L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso ciascuna sede scolastica e presso gli Uffici.
- d) Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
- e) La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale lo spazio presente al piano terra nell'atrio, vicino all'ingresso principale.
- f) Alle RSU e alle OO.SS. rappresentative presenti nell'Istituto è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

Art. 5 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

Art. 6 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.

4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole sezioni/classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
10. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del telefono per cui saranno in ogni caso addetti a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 1 unità di collaboratori scolastici, una per ciascun plesso scolastico.
11. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
12. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 7 – Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato

dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

1. In caso di sciopero, per garantire i servizi minimi essenziali saranno adibite le seguenti unità di personale ATA:
 - un assistente amministrativo;
 - il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo dell'Ufficio Contabilità) nel caso nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi;
 - un collaboratore scolastico nelle scuole primarie e secondarie.
2. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione.
3. La rotazione avviene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.

Art. 8 – Permessi sindacali retribuiti

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato i lavoratori individuati come dirigenti sindacali ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 9 – Permessi sindacali non retribuiti

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.
3. Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente.
4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
5. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 10 – Referendum

1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 11 – Diritto di accesso agli atti

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali e secondo le procedure del vigente Regolamento per l'accesso, con la sola eccezione dell'addebito dei costi in caso di duplicazione, ricerca d'archivio e mascheratura degli eventuali dati personali e sensibili.
2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).

Art. 12 – Trasparenza

1. Giusta la giurisprudenza del Consiglio di Stato Sentenza n. 4417 del 20/7/2018 tutte le informazioni concernenti i compensi accessori corrisposti al personale nell'ambito dei progetti finanziati con il fondo di istituto e nell'ambito della procedura di attribuzione individuale della premialità per il merito dei docenti (art. 1 comma 127 della L. 107/2015) potranno essere richieste dalle RSU/OO.SS. previa formale richiesta motivata.

TITOLO TERZO ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 13 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o eletto tra il personale dell'istituto ai sensi dell'art.47 del D.Lgs 81/2008.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico e l'aggiornamento obbligatorio periodico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 14 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. Al RSPP esterno compete un compenso per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR .
3. Il dirigente Scolastico, disponendo di un RSPP esterno individua, tra il personale in possesso dei titoli e in base alla disponibilità un ASPP. All'ASPP viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico e l'aggiornamento obbligatorio periodico.

4. Per ciascun plesso il Dirigente Scolastico individua 1 o 2 unità di personale docente/ATA con compiti di referenti della sicurezza.

Art. 15 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP e dall'ASPP.

TITOLO QUARTO IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 16 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio – diritto alla disconnessione

Come previsto dall'art. 22 (comma 4 lettera c8) del CCNL 2016-2018 del 19/4/2018 si individuano i seguenti criteri generali per assicurare il diritto alla disconnessione:

- dalle ore 17.00 di ciascuna giornata lavorativa e fino alle ore 8:00 del giorno seguente l'istituzione scolastica non ha diritto di interloquire con strumenti di comunicazione a distanza, sia sincroni (telefono) che asincroni (ad es. mail);
- qualora durante tale periodo di "disconnessione" l'istituzione scolastica dovesse procedere occasionalmente a comunicazioni, messaggi, circolari ecc., il dipendente ha diritto di ignorarli, senza che nulla possa essergli imputato in proposito:
 - fino alle 7:30 del mattino successivo per il personale ATA;
 - fino a 30 minuti prima della ripresa effettiva del servizio, e comunque non oltre le ore 10:30, per il personale docente).

Art. 17 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ

Capo I – personale ATA

Art. 18 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo. In presenza di eventi eccezionali e/o non programmabili la pausa di 30' prevista per prestazioni eccedenti le 7 ore e 12' è riconosciuta all'interno dell'orario di lavoro da svolgersi all'interno dell'Istituto.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a. specifica professionalità;
 - b. continuità di servizio;
 - c. eventuale disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
 4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
 5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

Art. 19 – Flessibilità di orario del personale ATA

Per flessibilità s'intende la possibilità di assumere e dismettere servizio posticipatamente rispetto all'orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di 30 minuti con le seguenti possibilità:

- Assistenti Amministrativi: flessibilità di max 30 min. nell'orario di entrata/uscita, sempre subordinatamente alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA per necessità contingenti;
- Collaboratori Scolastici: flessibilità di max 30 min. nell'orario di entrata, se l'orario di servizio non coincide con l'orario di apertura della scuola, e in uscita, sempre subordinatamente alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA per necessità contingenti.

E' concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:

- a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui è debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
- b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.

L'assunzione di servizio e l'uscita fino a 10 minuti l'orario di servizio previsto non dà invece diritto a recupero orario in entrata o in uscita.

Art. 20 – Partecipazione del personale ATA a Commissioni e alla redazione del PEI

1. Il personale ATA, individuato dal Dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate in un apposito incontro del personale col DSGA, partecipa eventualmente ai lavori del GLI

Capo II – Personale Docente

Art. 21 – Ore eccedenti e recupero ore di servizio

1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti compatibilmente con il proprio orario di servizio
2. Al fine di garantire un miglior utilizzo delle risorse umane e per implementare la qualità e l'efficienza del servizio, i docenti possono effettuare:
 - a) il recupero delle ore eccedenti prestate per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
 - b) il recupero delle ore usufruite per i permessi brevi.

In entrambi i casi compatibilmente con le esigenze di funzionamento del plesso di servizio.

La domanda di fruizione delle ore di recupero deve essere presentata, di norma, in segreteria, previo visto del fiduciario, almeno tre giorni prima.

La fruizione delle ore di recupero non potrà superare la metà dell'orario di servizio previsto per la giornata.

3. In ogni plesso sarà tenuto dal fiduciario un registro (banca delle ore) nel quale verranno annotate le ore che ogni docente dovrà recuperare o restituire (art. 16 del CCNL 2006/09).

TITOLO SESTO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 22 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (c.d. BONUS)

1. La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del BONUS annuale per il merito, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015.
2. Le risorse finanziarie assegnate per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019-2020 all'Istituto ammontano a [€ 12.899,43] lordo dipendente.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, comma 4, alinea c4) del C.C.N.L. Istruzione e ricerca 2016-2018:
 - la presentazione della candidatura viene effettuata dai docenti interessati ad accedere al bonus;
 - il compenso sarà erogato a non più del 25% del personale in organico;
 - I docenti che hanno presentato la domanda, vengono graduati sulla base di punteggi. Si procede sommando i punteggi ottenuti dal 25% dei docenti in ordine di graduatoria. Il Fondo viene diviso per la somma dei punteggi ottenuti. Il coefficiente così ottenuto è moltiplicato per il punteggio assegnato a ciascun docente rientrante nel 25%.

Art. 23– Risorse disponibili alla contrattazione d'Istituto

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dall'insieme di:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - b. altre risorse provenienti dalla sovraordinata Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni, partecipazione a Progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...);
 - c. eventuali residui del Fondo per l'Istituzione scolastica non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono:
 - a. Il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
 - b. le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
 - c. le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
 - d. le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;

	• Avanzo anno precedente	7.379,09	5.560,73
	Totale	13.719,17	10.338,48

F	Ore eccedenti	Lordo Stato	Lordo dipendente
	Nuova assegnazione	2.970,47	2.238,49
	• Avanzo anno precedente	4.892,09	3.686,58
	Totale ore eccedenti	7.862,56	5.925,07

Art. 24 – Ripartizione delle risorse del Fondo per l'Istituzione scolastica

1. Dal Fondo per l'Istituzione scolastica destinato al personale docente si decide di accantonare una quota pari al **[1.790,11] euro** da destinare al personale insegnante della scuola M.B. Alberti che nel corso dell'a.s. 2018/19 ha realizzato il progetto "Scuola in ospedale", in attesa di conoscere l'entità dello specifico finanziamento del Miur.
2. Il Fondo per l'Istituzione scolastica, ricompreso nel Fondo più complessivo, riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, ed è stato erogato tenendo fra l'altro conto che la quota di personale docente in organico di diritto è di **[87]** unità (pari al **[78,38]**% dell'intero organico) e la quota ATA è di **[24]** unità (pari al **[21,62]**%).
3. Valutati i rispettivi carichi di lavoro, nonché le necessità dell'istituto, si ritiene di ripartire le risorse contrattabili attinenti al Fondo per l'Istituzione scolastica (**[46.824,20] euro**) per incentivazione e compensi accessori nel seguente modo:
 - **[36.195,11] euro** per personale docente (pari al **[77,30]** % del budget). La somma è così determinata il 77,30% del budget (euro 46.824,20);
 - **[10.629,09] euro** per personale ATA (pari al **[22,70]** % del budget). La somma è così determinata il 22,70% del budget (euro 46.824,20).

Art.25 – Ripartizione delle risorse per personale Docente

1. Il Fondo d'Istituto di **[36.195,11] destinato** al personale docente è ripartito tra le attività di seguito descritte:

A) PER LE ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI

	Indicatori	N.addetti	Previsione
1	Supporto organizzativo	45	8.102,50
	1° collaboratore del dirigente	1	787,50
	Coordinatori di plesso	8	3.832,50
	Referenti della sicurezza	8	1.172,50
	Coordinatori di classe	16	1.680,00
	Coordinatore di dipartimento	10	350,00
	Tutor	2	280,00
2	Commissioni	34	2.082,50
	Autovalutazione	8	560,00
	Benessere	5	280,00
	Continuità	9	472,50
	Gestione disp. Gestionali	4	280,00
	Intercultura	8	490,00
	Totale	79	10.185,00

B) PER LE ATTIVITA' AGGIUNTIVE PER PROGETTI

Indicatori	N.addetti	Previsione
Ore di insegnamento per progetti	572	20.020,00
Ore funzionali per progetti	342	5.990,11
Totale	863	26.010,11

Ulteriori disponibilità da programmare [0,00]

Art.26- Funzioni Strumentali

La misura del compenso da corrispondere alle unità di personale docente destinatarie della Funzione Strumentale, definito in relazione all'impegno professionale richiesto dal progetto assegnato:

Aree di intervento	Compenso Lordo Dipendente
1 Intercultura	192,50
2 Benessere	525,00
4 Informatizzazione	1.087,39
5 Inclusione	647,50
6 Inclusione	647,50
7 Orientamento e continuità	525,00
8 Autovalutazione	560,00
Totale	4.184,89

Art.27 – Ripartizione delle risorse per personale ATA

Il Fondo d'Istituto di [10.629,09] destinato al personale ATA, tenuto conto del Piano delle Attività, è ripartito tra il personale in relazione alla complessità del profilo di appartenenza secondo le seguenti percentuali:

Accantonamento per pagamento lavoro straordinario pari al [10] % euro 1.062,91

Intensificazione pari al [90] % euro 9.566,18

Lavoro straordinario

- a) Assistenti Amministrativi: [637,75] pari al [60] % dello stanziamento ATA
- b) Collaboratori Scolastici: 425,16] pari al [40] % dello stanziamento per ATA

Intensificazione

- c) Assistenti Amministrativi: [4.113,46] pari al [43] % dello stanziamento per ATA
- d) Collaboratori Scolastici: [5.452,72] pari al [57] % dello stanziamento per ATA

Il fondo stanziato per gli assistenti amministrativi di [4.113,46+ 637,75] è ripartito per le attività di seguito indicate:

Indicatori	N. addetti	Previsione
Prestazioni di lavoro straordinario	6	637,75
1 Intensificazione connessa ai processi di dematerializzazione (a1)	6	1439,65
2 Gestione del registro elettronico e delle password ai genitori (a2)	2	411,36
3 Sostituzione di colleghi assenti (a3)	6	822,72
4 Collaborazione con la dirigenza per la realizzazione del	5	822,70

	PTOF (a4)		
5	Aggiornamento delle domande e delle graduatorie di prima fascia sostituzione personale docente assente (a5)	2	411,36
6	Collaborazione nella gestione dei progetti provinciali, regionali e nazionali e di Istituto (a6)	1	205,67
		Totale	4.113,46

Il fondo stanziato per i collaboratori scolastici di euro [5.452,72+425,16] è ripartito tenendo conto degli indicatori di seguito descritti:

	Indicatori	N. addetti	Previsione
	Prestazioni di lavoro straordinario	17	425,16
1	Intensificazione per sostituzione di colleghi assenti (b1)	17	1055,78
2	Cura della persona e assistenza alunni (b2)	17	545,19
3	Complessità e dimensione del plesso in rapporto al numero degli alunni al tipo di scuola e al tempo scuola (b3)	18	1.483,14
4	Pulizia straordinaria per eventi di manutenzione straordinaria degli edifici (b4)	16	769,76
5	Gestione sussidi didattici, segnalazioni manutenzioni e spostamento arredi (b5)	18	288,85
6	Disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti in altri plessi (b6)	16	1.310,00
		Totale	5.452,72

I compensi vengono corrisposti per il servizio effettivamente prestato. Non vengono corrisposti per i giorni di assenza effettuati, ad esclusione di giorni di recupero e ferie.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico in relazione alle attività connesse al Pof e sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione nazionale, individua gli incarichi specifici secondo le seguenti priorità, tenuto conto dell'orario di servizio:
 - assistente amministrativo
 - a) supporto ai genitori degli alunni con riferimento all'utilizzo del registro elettronico;
 - b) supporto al personale docente con particolare riferimento alla gestione del registro elettronico;
 - collaboratore scolastico
 - a) cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola dell'infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.
 - b) cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine in situazione di disabilità nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
 - c) attività di primo soccorso verso gli alunni e i docenti nonché verifica periodica del contenuto della cassetta di pronto soccorso in dotazione al plesso.
3. Il Dirigente conferisce tali incarichi al personale che NON risulti già destinatario della posizione di cui all'art.62 del CCNL/2007. Il personale destinatario della posizione risulta essere il seguente:
 - n. [2] Assistenti Amministrativi
 - n. [12] Collaboratori Scolastici

4. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici [2.790,50] (lordo dipendente) sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:

- [1.116,19] per [2] unità di personale amministrativo con i seguenti incarichi
 - o n. [1] assistente amministrativa a tempo pieno: supporto ai genitori degli alunni con riferimento all'utilizzo del registro elettronico
 - o n. [1] supporto al personale docente con particolare riferimento alla gestione del registro elettronico.

- [1.674,30] per n. [11] unità di collaboratori scolastici così suddiviso:
 - n. [6] collaboratori scolastici a tempo pieno: cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola dell'infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
 - n. [12] collaboratori scolastici a tempo pieno e part-time: cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine in situazione di disabilità nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
 - n. [12] collaboratori scolastici a tempo pieno e part-time: attività di primo soccorso verso gli alunni e i docenti nonché verifica periodica del contenuto della cassetta di pronto soccorso in dotazione al plesso.

Art. 29 – Altri Finanziamenti

L'Istituto dispone inoltre di altri finanziamenti che destina come segue:

- Le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle **aree a rischio**, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di [10.338,48] (lordo dipendente) verranno impiegate nella realizzazione di corsi di alfabetizzazione e recupero.
- Le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla **pratica sportiva** ammonta a [3.193,62] (lordo dipendente).
- Le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante in sostituzione dei colleghi assenti ammonta a [5.925,07] (lordo dipendente)
- La valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019-2020 dell'Istituto ammontano a [€ 12.899,43] lordo dipendente

Art. 30- Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

3. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
4. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 32 – Rendicontazione

4. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
5. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Art. 33 – Clausola di salvaguardia

1. Nel caso in cui intervenga una variazione (aumento/diminuzione) nell'assegnazione del Fondo d'Istituto (art.88/CCNL) o un minore impegno rispetto all' assegnazione si procederà con un'ulteriore fase di contrattazione.

